

Tribunale di Arezzo, 18 dicembre 2018, n. 1166. Giudice Breggia.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

X. Me., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell'Azienda Agricola * di Me. Società Semplice, ha convenuto in giudizio Confagricoltura Arezzo srl e ne ha chiesto la condanna, previo riconoscimento di sua responsabilità contrattuale, a rifondergli il danno, quantificato nella misura di Euro 5.411,09, asseritamente derivante: a) dall'erroneo collocamento dell'azienda agricola in una fascia contributiva Inps diversa e inferiore (errore dal quale sarebbe per scaturito il verbale di accertamento e la relativa sanzione), e b) dall'aver ommesso la comunicazione del piano di smaltimento letame (in conseguenza del quale sarebbe scaturito un ulteriore verbale contravvenzionale).

Confagricoltura Arezzo s.r.l., di qui innanzi CA, si è costituita tempestivamente e: 1) ha dedotto di avere ben adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto d'opera, tale essendo quello inter partes; 2) ha eccepito la decadenza e prescrizione ex art. 2226 c.c. il diritto alla garanzia per vizi o difetti dell'opera: infatti, Me. aveva saputo delle contravvenzioni il 10.9.2013 e non aveva sollevato contestazioni entro gli otto giorni successivi, bensì solo con diffida del 7.8.2014; inoltre, aveva avviato l'azione giudiziale dopo oltre un anno dal deposito dei moduli, avvenuta nel giugno 2013; 3) ha eccepito, in subordine, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., posto che suo compito era solo quello di compilare modelli contributivi sulla base delle informazioni riferite dal cliente e che, dunque, i danni erano derivati in buona parte da insufficiente o erronea cooperazione del Me. stesso; 4) ha comunque chiesto di chiamare in garanzia la Milano Assicurazioni spa, con la quale aveva in essere polizza e ha infine concluso come in epigrafe.

Unipolsai (così più esattamente indicata la compagnia nell'atto di citazione del terzo), è stata regolarmente citata, ma è restata contumace.

La causa è stata istruita solo documentalmente e oggi, dopo il deposito di note conclusionali autorizzate (della sola parte attrice) discussa sulle conclusioni (anche istruttorie di parte attrice) sopra trascritte.

La domanda principale va accolta, mentre quella di garanzia rigettata.

L'eccezione di decadenza e quella di prescrizione sono infondate.

La stessa parte convenuta ammette che la prestazione a lei demandata era quella di consulenza fiscale e previdenziale (comparsa di costituzione, pag. 1).

E', dunque, una tipica prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.). Ed è appena il caso di aggiungere che nulla osta a che siffatta prestazione sia demandata a società di capitali; nè la qualità del professionista (persona giuridica) induce a qualificare il negozio come appalto di servizi (cfr, in fattispecie identica, Cass. sez. 2 civ. ord. 18.10.2018 n. 26264 rv 650782: "Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, comma 1, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicchè il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anzichè di appalto di servizi. (La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.).").

Orbene, è da sempre affermato che l'art. 2226 c.c. (prescrizione e decadenza dalla garanzia per vizi e difetti) non è applicabile alla prestazione intellettuale, perchè il concetto di vizio e

difformità dell'opera è predicabile esclusivamente del frutto di attività materiale, non certo di quelle frutto di attività intellettuale, che sono invece, in ipotesi, qualificabili come erronee (cfr, in fattispecie analoga, ma con riferimento a qualsiasi prestazione intellettuale, Cass. sez. 2 civ. 20.12.2013 n. 28575 rv 629241: "Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato, e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata.").

Pertanto, le pur condivisibili argomentazioni che parte attrice svolge nella comparsa conclusionale per ribattere alle eccezioni avversarie, restano superate dall'assorbente considerazione che si è appena fatta e, al più, valgono qui, in quanto comunque recepite dal giudice, che a esse rinvia, ulteriore, subordinato, motivo di rigetto delle prospettazioni convenute.

Si deve allora rammentare che, essendo pacifico il rapporto contrattuale, spettava al convenuto dare la prova dell'esatto adempimento, potendosi l'attore limitare ad allegare l'inadempimento (Cass. sez. un. civ. 13533/2001 e succ.).

La prova liberatoria non è stata data e, dunque, deve essere convalidata la tesi attorea della responsabilità di CA.

Si deve a questo punto valutare, in merito al nesso causale fra inadempimento e danno, l'eccezione ex art. 1227 c.c. sollevata in via subordinata da CA, la quale sostiene che, in ogni caso, le sanzioni che furono applicate a Me. derivano, se non in misura minoritaria, dalla sua opera, bensì piuttosto da una fuorviante o insufficiente informazione da parte del cliente.

Questa eccezione, tuttavia, è stata formulata in modo troppo generico per permettere un esame di merito. Non c'è dubbio che Me., pur creditore della prestazione di consulenza e redazione dei modelli de quibus, doveva cooperare col debitore CA (di quella stessa prestazione), perché, come ovvio, non poteva CA, di per sé, conoscere in dettaglio l'attività imprenditoriale del cliente nel suo svolgersi; ma è anche ovvio che spettava a CA indicare con esattezza e in dettaglio quali fossero le informazioni omesse o insufficienti e in qual modo avessero contribuito al danno. Il giudice, dall'esame dei documenti offerti, non può che dire che CA disponeva di ogni informazione utile affinché i modelli fossero redatti e presentati in modo corretto, evitando le sanzioni e che dunque, se CA avesse adempiuto in modo esatto alla sua obbligazione, il danno non si sarebbe prodotto, senza che a Me. possano ascriversi corresponsabilità di sorta. Del resto, un imprenditore si rivolge, sopportandone i costi, a un consulente proprio per essere sgravato dall'onere di elaborare i dati e redigere i modelli conseguenti e il suo onere di cooperazione non può essere sopravvalutato, come pare fare la difesa convenuta. E' a dire che l'onere di informazione del cliente non sta a significare che il professionista è relegato al ruolo di mera macchina elaboratrice; al contrario, l'incarico di consulenza implica il dovere del professionista di valutare ed elaborare i dati per stilare il profilo esatto del proprio cliente; e, in caso di necessità, di chiedere specifiche informazioni al cliente, che, solo a quel punto, dovrà corrispondervi.

In definitiva, il danno va integralmente risarcito, nel suo ammontare – documentato e non contestato – di Euro 5.411,09, maggiorato, in quanto debito di valore, della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al saggio legale annuo dalla data delle sanzioni al saldo.

Va rigettata la domanda di garanzia di CA contro Unipol Gruppo Finanziario.

Infatti, la società convenuta ha affermato di avere in essere assicurazione n. 15548241, ma non ha mai depositato la polizza.

L'esistenza del contratto, in quanto titolo del preteso diritto di garanzia, doveva essere provato da CA e, tenuto conto della natura del negozio, occorreva la prova scritta (art. 1888 c.c.).

In difetto la domanda non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e, in difetto di nota, si liquidano nel dispositivo in base al D.M. 55/14, § 2, tutte le fasi, con riduzione massima consentita (50% fasi 1, 2 e 4 e 70% fase 3) in considerazione della scarsa attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa istanza, anche istruttoria, così provvede:

1. condanna Confagricoltura Arezzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a X. Me., in proprio e quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola * di Me. Società Semplice, a titolo di risarcimento dei danni dovuti agli errori professionali commessi, la somma di Euro 5.411,09, oltre rivalutazione e interessi legali dai relativi verbali di accertamento al saldo;

2. condanna Confagricoltura Arezzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a X. Me., in proprio e quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola * di Me. Società Semplice, le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.368,22, di cui Euro 270,72 per esborsi ed Euro 2.097,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso di spese generali, c.a.p. e i.v.a. secondo legge;

3. rigetta la domanda di garanzia proposta da Confagricoltura Arezzo s.r.l. contro Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.

Arezzo, 18 dicembre 2018.